

**FIGC****COMUNICATO STAMPA**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B**

RIUNIONE VENERDÌ 30 MAGGIO 2014

1. Ricorso Sig. VINELLA FRANCESCO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 3 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 85, lett. B, paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S.; dall'art. 8, comma 1, C.G.S. – nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blp del 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

La C.G.F., **RESPINGE** i ricorsi **RIUNITI** (nn. 1), 2) e 3).

2. Ricorso Sig. FORNARELLI ORESTE

avverso la sanzione della inibizione per mesi 2 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 8, comma 1, C.G.S. – nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blp del 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

3. Ricorso A.S. BARI

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014;
- ammenda di € 7.000,00,

inflitte alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore, sig. Vinella Francesco; ed al Presidente del Collegio Sindacale, sig. Fornarelli Oreste, seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 85, lett. B, paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S.; dall'art. 8, comma 1, C.G.S. (nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blp del 2.4.2014 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

4. Ricorso S.S. LAZIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1 al Sig. Igli Tare; per la violazione dell'art. 1 comma 1, CGS, in relazione all'art. 10 comma 1 CGS;
- ammenda € 10.000,00 alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.,

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi (nn. 4) e 5), li **RESPINGE** nei sensi di cui in motivazione.



inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale
(nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. Uff. n. 79/CDN del 16.5.2014)

5. Ricorso **PROCURATORE FEDERALE**

avverso il proscioglimento dei sigg.ri:

- Diakhité Modibo (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato S.S. LAZIO Spa) per violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti;
- Sensibile Pasquale, Direttore Sportivo della SAMPDORIA, per violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 1 del C.G.S.;
- Leone Luca, Direttore Sportivo della VIRTUS LANCIANO e Di Menno di Bucchianico Claude Alain, amministratore unico della detta Società, per violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 1 del C.G.S.;
- Zarbano Alessandro, amministratore delegato della società GENOA, per violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10 comma 1 del C.G.S.

avverso il proscioglimento delle Società:

- U.S. Sampdoria Spa, S.S., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Rappresentante legale;
- Virtus Lanciano 1924 Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, C.G.S., per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale ed al proprio dirigente;
- Genoa Cricket and F.C. Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Rappresentante legale,

seguito proprio deferimento (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.79/CDN del 16.5.2014)

